



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 28/07/2020

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.

L'anno 2020 (DUEMILAVENTI), il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 TONDELLI MARUSKA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 MANDELLI SARA
- 7 LODI RICCARDO
- 8 PREDELLI MARIA STELLA
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco

Vice Sindaco

<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
X	
X	
X	
X	
	A.G.
X	
	X
X	
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Vice - Segretario comunale, dott. Giuseppe Iori, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri BIZZOCCHI ALBERTO, RUFFINI ARONNE, FERRI FRANCESCA.

CC. n. 13 del 28/07/2020: **CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020.**

Il Sindaco illustra l'argomento sottolineando che per l'anno 2020 sono confermate le aliquote del 2019.

Il consigliere Bizzocchi propone l'abbassamento della soglia di esenzione a € 10.000.

Il Vice Sindaco Ruffini Aronne prende la parola affermando che le tariffe sono state abbattute grazie a una buona gestione finanziaria fatta dall'Amministrazione Comunale in questi anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: "E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e comma 3° (così come novellato dall'art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra e l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 (*ora ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020*);

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ;

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto

dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 29/06/2011 con la quale veniva istituita l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, veniva approvato il Regolamento e si stabiliva per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali, prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 20.000,00;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 e n. 19 del 23/05/2012 successivamente modificate con deliberazioni del consiglio comunale numero 40 del 27/07/2012, n. 20 del 12/07/2013 n.43 del 31/07/2014 e n. 24 del 30/07/2015 e n. 07 del 26/04/2016 con cui veniva variata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF applicata per gli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016, per scaglioni di reddito e con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 15.000,00 euro;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 05 del 17/02/2018 con la quale venivano stabilite per l'anno 2018 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 09 del 25/02/2019 con la quale venivano confermate, per l'anno 2020 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2020-2022 e nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

CONSIDERATO che la situazione finanziaria generale del Comune di Vetto è tale da richiedere necessariamente l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di assicurare alla cittadinanza uno standard qualitativo dei servizi pubblici adeguato;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto - ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00 - con l'adozione delle aliquote già deliberate per l'anno 2019;

RITENUTO pertanto di confermare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure anche per l'anno 2020, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

- ✓ scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00 0,45% ;
- ✓ scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,50% ;
- ✓ scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 0,65% ;
- ✓ scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0,70% ;
- ✓ scaglione di reddito oltre 75.000 euro 0,75% ;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

DATO ATTO che, considerato il trend di incassi degli ultimi anni, la manovra in esame comporta per le casse comunali un gettito presunto di competenza dell'anno 2020 di €. 105.000,00;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore di conti, verbale n°42 del 25/07/2020, assunto agli atti municipali prot. nr. 2378, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 :

presenti: n. 8
votanti: n. 8
favorevoli: n. 6
contrari: n. 2
astenuti: n. //

DELIBERA

1- DI CONFERMARE per l'anno 2020 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle misure seguenti:

- scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00 0,45% ;
- scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,50% ;
- scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 0,65% ;

- scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0,70% ;
- scaglione di reddito oltre 75.000 euro 0,75% ;

- 2- **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 15.000,00;
- 3- **DI DARE ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;
- 4- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;
- 5- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

favorevoli: n. 6

contrari: n. 2 (Bizzocchi Alberto, Tondelli Debora)

astenuti: n. //

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giuseppe Iori

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 12 SET 2020 e vi resterà fino al 27 SET 2020 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 392

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Iori

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 12 SET 2020



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Iori

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marziliano Matteo



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:

CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020-

Vetto, lì 21/07/2020



Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera del Consiglio comunale ad oggetto:

CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020

Vetto, lì 21/07/2020



Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mara Fabbiani

25 LUG. 2020

COMUNE DI VETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PROT. N° 2348

Verbale n° 42 del 25 luglio 2020 del Revisore dei Conti
Parere sulla modifica dei regolamenti tributari del comune.

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di luglio, il revisore economico finanziario presso il proprio ufficio in Casalecchio di Reno, via Curiel 17, ha esaminato i documenti pervenuti via mail, dal servizio finanziari del comune di Vetto, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione avente oggetto sulla modifica dei seguenti regolamenti tributari del comune :

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IL APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI;
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU E) 160/2019). APPROVAZIONE;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO IMPOSTA 2020;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020;
- CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020;

Il Revisore informa che ha potuto, esaminare in maniera puntuale le bozze dei regolamenti inviate via mail, le quali sono state elaborate tenendo conto delle variazioni normative intervenute anche conseguenti al CO e dato che le stesse sono coerenti con il dettato normativo .

visto

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- l'art. 50 della Legge 449-2007 "Disposizione in materia di accertamento e definizione dei tributi locali";
- la Legge n. 296/2006

Esaminate

Le proposte di modifica;

Esprime

Parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulle seguenti proposte di deliberazione di cui all'oggetto:

- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (TARI – IUC APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA PARTE INERENTE LA TARI);
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU EX. 160/2019). APPROVAZIONE;
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO IMPOSTA 2020;
- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNI 2020;
- CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONA COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2020;

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale alle ore 11:30, previa redazione, lettura sottoscrizione del presente.

Casalecchio di Reno li 25/07/2020

Il Revisore dei Cc
del Comune di VET

Dot. Antonio Min
